

Artt. 49 e 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Art. 49 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio della Scuola e nella Commissione paritetica docenti-studenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.
5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 51 – Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore di Corso di Studio e di Dottorato, Direttore o Presidente di Scuole di Specializzazione non sono cumulabili.
2. Le cariche di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili:
 - a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
 - b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
 - c) con le cariche di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
 - d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.3. La carica di Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento e componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.